



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

Prot. n.0000003EM del 16 marzo 2020

Oggetto: Nota esplicativa per l'attuazione delle misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-2019 nel territorio regionale della Sardegna di cui all'ordinanza n. 9 del 14.03.2020.

Sono pervenute diverse richieste di chiarimenti interpretativi dell'Ordinanza n.9 del 14.03.2020, con particolare riferimento al settore dell'autotrasporto, alla necessità di autorizzazione per ogni singolo viaggio ed alla condizione giuridica degli autisti in relazione all'obbligo di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni successivi al rientro nell'Isola.

Invero, già l'art.1, ultimo comma, dell'Ordinanza *de qua*, letto sistematicamente con il rinvio alla disciplina di cui alla lett. a) del primo comma, dispone chiaramente che "*in caso di impossibilità di imbarco delle sole unità di carico isolate, le esigenze d'imbarco degli autisti di mezzi guidati adibiti al trasporto merci*" rientrino nella fattispecie delle "*comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità*" che consentono comunque l'imbarco degli autisti unitamente al mezzo da loro condotto, giusta il DPCM 8 marzo 2020.

Viepiù, la lettura delle summentovate disposizioni in combinato disposto con l'art.1 dell'Ordinanza del Capo della Protezione civile n.646 dell'8 marzo 2020 recante: "*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili*", laddove chiariscono che "*le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 si applicano alle sole persone fisiche, come letteralmente indicato nel medesimo decreto. È esclusa ogni applicabilità della misura al transito e trasporto merci ed a tutta la filiera produttiva*", offre la corretta chiave interpretativa della disciplina in argomento.

Pertanto, valutato il riferimento esplicito del D.M. n.117 del 14 marzo 2020 all'art.1 del DPCM 8 marzo 2020, il transito ed il trasporto merci sono esplicitamente fatti salvi



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Il Presidente

dalle limitazioni predisposte per l'emergenza in corso. Ne discende che gli autisti dei veicoli che garantiscano il transito ed il trasporto delle merci – essendo indispensabili a tale movimentazione - non sono tenuti ad osservare, esclusivamente con riferimento all'esercizio della propria attività, il periodo di 14 giorni di permanenza domiciliare con isolamento fiduciario ogniqualvolta facciano ingresso in Sardegna col proprio mezzo.

Tale esenzione, chiaramente, non opera nel momento in cui l'autista ha terminato il proprio lavoro di carico e/o distribuzione delle merci sul suolo regionale ed è tenuto, al pari di ogni cittadino, ad attenersi ad una rigorosa permanenza presso il proprio domicilio, evitando qualsiasi forma di contatto con l'esterno.

Con riferimento all'esigenza di una preventiva autorizzazione anche per gli autisti dei mezzi adibiti al trasporto merci si ritiene invece che il tenore letterale dell'art.1 del D.M. 117 del 14 marzo 2020 li escluda dalla disciplina prevista in via speciale per il traffico passeggeri: infatti, mentre ai sensi del primo comma *“il trasporto marittimo di viaggiatori da e per la Sardegna è sospeso”*, il secondo comma chiarisce che *“continua ad essere assicurato,..., esclusivamente il trasporto delle merci **possibilmente** su unità di carico isolate non accompagnate”*. Ne discende che laddove non sia possibile il ricorso ad unità di carico isolate e, dunque, il trasporto merci sia assicurato da mezzi guidati, i loro autisti non possano che essere necessariamente imbarcati senza alcuna autorizzazione particolare come disposto invece per l'universalità dei passeggeri.

Resta, infine, prescritta per provare le esigenze lavorative, anche connesse alla guida di mezzi dedicati al trasporto delle merci, a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 9 marzo 2020, la compilazione dell'autodichiarazione da rendersi anche seduta stante sui moduli in dotazione alle forze di Polizia. La veridicità delle dichiarazioni sarà oggetto di controlli successivi. Il modulo per l'autodichiarazione predisposto dal Ministero dell'Interno è scaricabile dall'indirizzo:

https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/modulo_autodichiarazione_10.3.2020.pdf

Il Presidente
Christian Solinas